

TRIBUNALE DI PATTI

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art 414 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il prof. FIOCCO Ennio, nato a San Marco d'Alunzio (ME) il 17.10.1964 e residente in Torrenova (ME) in Via Roma n. 5, c.f. FCCNNE64R17H982N, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in



ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

FATTO

Il Prof Fiocco è un docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunto a tempo indeterminato in data 01/09/2014 (doc. 1) attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore "Merendino" di Capo d'Orlando (ME) (doc. 2),

Il ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 08/04/2016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado (doc. 3) collocandosi, quale docente assunto ante 2014/015, nella c.d fase B1 con priorità rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare il docente con punteggio 41 + 6 ha indicato quali ambiti preferito quello della Regione Sicilia 0016/0015/ provincia di Messina e le sedi successive.(doc. 4)

Sicché dal riepilogo complessivo dei movimenti



pubblicati dall'ambito provinciale di Messina (ambito 0016, 0015, 0013) e successivi in data 29.7.016 per il medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come il ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni come da bollettino che si allega (doc. 5), nonché appartenenti alle fasi successive c e d.(doc. 6)

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Messina risultano assegnati docenti per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D, ed esattamente: Drago Patrizia (punti 36), Abate Patrizia (12 punti), Geraci Maria Livia (12 punti), Muscarello Salvino (12 punti), Visco Antonella (punti 12), Lembo Pierfrancesco (punti 14), Bonasera Fabio (punti 16), Cosenza Daniela (16 punti), De Domenico Daniela (16 punti), Laudani Salvatore (punti 16), Leo Domenica (punti 18), Bevacqua Daniele (punti 18), Fogliani Simone (18 punti) Famulari Patrizia(18 punti), Adamo Giuseppe (punti 25), Leone Luigi (punti 26), D'Arrigo Gabriele (punti 36) e nella fase c nonché la prof.ssa Beatriz Bongiovanni collocata nella fase D successiva a quella del ricorrente.

Invece, seppur il ricorrente abbia avuto riconosciuto il punteggio base 41 punti per il ricongiungimento ed abbia



indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza, (prime preferenze Messina provincia Ambito A0016, A0015, A0014 e successivamente gli altri) non gli è stato assegnato il movimento richiesto.

Difatti, in data 3.8.016 l'amministrazione scolastica ha comunicato al ricorrente: "che per l'a.s. 2016/2017 non ha ottenuto il movimento richiesto" contrariamente ai controinteressati i quali invece proprio a seguito di conciliazione si sono visti assegnare l'ambito indicato dal ricorrente. (doc.7)

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 31.8.016 il ricorrente, si vedeva costretto a recarsi presso la scuola di titolarità non ottenendo l'ambito richiesto e dove sarà ricostretto a tornare al termine dell'assegnazione provvisoria ottenuta a Capo d'Orlando (ME) - confinante al proprio Comune di residenza - ciò in virtù di una procedura viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO



1. Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione
dell'art 1 comma 108 L. 107/2015;

Il ricorrente sebbene titolare di un punteggio pari a 41 + 6 in virtù dell'esperienza professionale proveniente dai precedenti anni di servizio alle dipendenze della P.A., ed in possesso di svariati titoli ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti (punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.



La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocato il ricorrente è la fase B1 tanto che lo stesso è stato assunto in ruolo ante 2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità;

Ora le operazioni di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*

Più precisamente **in ordine alla fase B**, ai sensi dell'art 6, *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli*



assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.

In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”..

Orbene il ricorrente sebbene collocatasi in fase B1, non si è vista assegnata il movimento richiesto ne sulle scuole indicate ne su uno degli ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed



inseriti nelle fasi B2 , B3 C e D (successiva a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Catania e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui **lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare** nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene il ricorrente fosse stata concessa la possibilità di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio non gli è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretto a dover lavorare presso una sede distante di svariati Km dal luogo di residenza.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della



procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio



di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

A ciò si aggiunga la violazione dell'art 1 comma 108 della legge 107/2015 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all' O.M. 241 del 2016 nonché dell'art 13 punto V del CCNI ossia il diritto del ricorrente a *“scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*.

Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere sospesi e/o annullato.

2. Disparità di trattamento e violazione del principio del merito e dell'art 6 del ccni . Violazione art 97 e 3 Costituzione; 1 DPR 28 del 487/1994;

Il sistema delineato per i trasferimenti dalla fonte collettiva e regolamentare ha consentito infatti agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (art 6 CCNI che prevede che gli assunti da fase B e C del piano ex legge 107/2015” indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia).



Ebbene detta scelta risulta, se ragionevole ai soli fini dell'assunzione, non lo è se riferita rispetto all'anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non può ne deve trovare ragioni né di merito (molti degli iscritti nella gae sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita nonché le innumerevoli supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art 97 della Costituzione (nel caso si tratta di docenti non vincitori di concorso ma assunti per mero scorrimento di graduatoria).

Difatti, diversamente opinando la previsione citata di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio a maggior ragione se al cospetto di colleghi aventi maggiore anzianità di servizio e vincitori di concorso come il ricorrente, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure laddove ha clamorosamente ritenuto il ricorrente come una docente assunta da Gae non vincitrice di concorso.

Orbene il ricorrente sebbene collocatasi in fase B1, non si è visto assegnata il movimento richiesto presso ne su scuola ne su uno degli ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle fasi B2 , B3 C e D (successiva a quella del ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Messina e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge



107/2015, nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare nonché dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

Legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.



A ciò si aggiunga che sebbene al ricorrente fosse stata concessa la possibilità di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio non gli è stata assegnata né la scuola né l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover tornare a lavorare presso una sede distante di oltre 600 Km dal luogo di residenza.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta "riserva di posti" a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza,



mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi vincitore.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4- ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

Sul punto la giurisprudenza formatasi ritiene che tale disposizione tale disposizione non trova alcun riscontro all’interno della legge 107, portando alla conseguenza che, tanto i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 che hanno partecipato alla fase B1 della mobilità, quanto i docenti assunti con la fase C da Gae del piano straordinario di assunzioni del 2015, sono stati scavalcati e danneggiati dai colleghi delle graduatorie di merito 2012.

La giurisprudenza formatasi ha acclarato in maniera pressoché univoca che *“L’amministrazione non ha rispettato il criterio meritocratico e del scorrimento della graduatoria realizzando una violazione sia della l.107/015 ma anche dei principi*



di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art 97 Costituzione..il criterio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione anche nella procedura in esame..manifestazione del principio meritocratico ritenuto dalla Corte Costituzionale" il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente"(su tutte cfr Trib Catania ord. 30.1.018).

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

3. Illegittimità della procedura di mobilità mancata trasparenza e degli atti connessi e consequenziali;

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'ambito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che "*Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto*



l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".(doc. 8)

Da ciò ne è conseguita la acclarata ed illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza e di tutta la procedura di mobilità e con essa degli atti connessi e consequenziali.

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come "la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per



preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza".

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a "legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza" sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione "a ciascuna preferenza", ovvero in relazione a "ciascun ambito territoriale



indicato tra le preferenze”.

Ciò posto l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte del ricorrente le siano stati preferito colleghi con minori punteggi.

Ora nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio antimeritocratico in luogo del principio del merito che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono stati collocati altri docenti con punteggio inferiore al ricorrente.

In tal senso il Tribunale di Caltagirone (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto “*Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive”.*

Il Tar Lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/016, 5256/016 del 9.9.016) ritenendo “sussistenti i presupposti di



gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicché in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità"

Per effetto del mancato trasferimento, invece, il ricorrente si ritrova ad essere frustrata, sia come donna, figlia, che come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Orbene tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica il ricorrente rappresenta un inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria , perché non considerando tutti i periodi di precariato, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, di cui fanno parte anche un figlio, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia".

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (G.d.L. dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il *l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono*



predeterminati specifici punteggi.

In fattispecie IDENTICA alla presente il Tribunale di Catania (G.L. dott.ssa Musumeci) ha ritenuto *“Sono, quindi, gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione della distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia” In considerazione della concreta situazione personale della ricorrente, come sopra descritta, vanno riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile - come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.*

La giurisprudenza formatasi ha acclarato in maniera pressoché univoca che *“L’amministrazione non ha rispettato il criterio meritocratico e del scorrimento della graduatoria realizzando una violazione sia della l.107/015 ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art 97 Costituzione.. il criterio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione anche nella procedura in esame.. manifestazione del principio meritocratico ritenuto dalla Corte Costituzionale" il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente"(su tutte cfr Trib Catania ord. 30.1.018)*

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.



4. Violazione art. 1, comma 108, della legge 107/2015, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per evidente contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

In via subordinata ed in ragione delle superiori considerazioni occorre rilevare che la riserva accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei del 2012 (art 96) al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedente al 2012 (art 95) risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Infatti l'art 96 della legge 107/2015(senza prevedere alcuna riserva) recita espressamente *"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle*



graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Ne si tratta di scelta irragionevole potendosi individuare i motivi nell'assenza per molti dei soggetti risultati idonei al concorso 012 della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle gae e tuttavia per questi ultimi vigenti fino al totale esaurimento delle stesse (art 109 lett c) ovvero nella preferenza allo scorrimento della graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Ma detta scelta risulta irragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione, della precedenza di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede.(in tal senso Trib. Catania 11.12.017)

A ciò si aggiunga che i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in luogo del ricorrente non sono risultati vincitori del concorso 2012, bensì semplici idonei alla procedura concorsuale indetta con ddg 82/2012 non avente valore abilitante, ma finalizzata all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Appare quindi ictu oculi evidente come tali docenti non collocati in posizione utile in graduatoria, non vantavano alcun titolo all'assunzione e la riserva accordata risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti nelle gae sono soggetti risultanti tra gli idonei a



precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art 97 Cost. (non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

LA SUDETTA RISERVA, (come osservato dai Tribunali di Roma sentenza del 2.3.017 n.2056/017, Tribunale di Enna ordinanza del 5.10.017; Trib . Ravenna sentenza 192/017 del 16.5.017) (doc.9,10) NON TROVA ALCUN APPIGLIO LEGISLATIVO, a mente dei quali viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento nella legge 107/015 alla riserva di posti accantonati invece dal CCNI mobilità 106/017 e vengono altresì rilevati profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità.

Ed infatti l'art 108 della legge 107 che disciplina la mobilità obbligatoria non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso ossia agli assunti ai sensi dell'art 1 comma 98 lett. a) della medesima legge .

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggiore punteggio per la procedura di mobilità.

In definitiva la suddetta riserva illegittimamente



richiamata non trova nessun appiglio nell'art 108 della legge 107/2015.

Anche il **Tribunale di Livorno** su identica fattispecie ha statuito (Sentenza n. 403/2020 pubbl. il 18/12/2020 RG n. 725/2020) ” *In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva, in ogni caso, è priva di appiglio normativo.*”(V. Sentenze allegate doc.9, 10,11,12,13,14,15,16)

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che nella procedura *de quo* il criterio “dell’ordine delle fasi” debba prevalere quale criterio ispiratore dell’amministrazione resistente per la collocazione ed assegnazione dei docenti , si rileva in ogni caso che dalla documentazione in atti si evince *ictu oculi* che presso le sedi indicate dal ricorrente risultano collocati **docenti collocati nella fase d** (successiva a quella del ricorrente) .

Più precisamente nell’ambito A013 provincia di Messina è risultata collocata la docente Beatriz Bongiovanni



collocata nella fase d .

Sotto tale profilo il **Tribunale di Parma** (Sentenza n. 162/2018 pubbl. il 14/09/2018) ha statuito il principio secondo cui” *risulta pertanto violato l’art. 6 del CCNI mobilità. Dall’assegnazione di posti di insegnamento su scuola primaria in tali ambiti territoriali nelle successive fasi C e D si inferisce logicamente come al momento dello svolgimento delle operazioni di mobilità della fase B tali posti fossero già vacanti e disponibili”*(doc.17)

Sotto tale ulteriore profilo le disposizioni contrattuali applicate devono ritenersi illegittime, devono essere disapplicate con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto.

Ciò premesso e considerato il ricorrente come sopra domiciliata rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito, Voglia accogliere, le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente accertare e dichiarare l’illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado dell’ambito territoriale della Provincia di Messina del 13.08.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 13.08.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento del ricorrente presso la prima scuola/ambito (oggi Provincia di Provincia di Messina) (A0016-013) richiesta e comunque secondo l’ordine in domanda;
2. Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti



disposti con bollettino dei movimenti della scuola Secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Messina del 13.08.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 13.08.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito (A0016-013) richiesto e contestualmente emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono:

a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 13.08.016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994;

3. Conseguentemente disporre il trasferimento del ricorrente, anche in sovrannumero, presso **la prima scuola/ ambito** territoriali(A016/ 013) della Provincia di Messina e comunque secondo l'ordine indicato in domanda e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 021/022 ed in tal senso



reformulando la graduatoria esistente.

4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile pertanto il contributo ammonta ad € 259,00 (doc. 18).

Messina /Patti 30.03.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per



pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola Secondaria di II grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Secondaria di II grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico



2016/2017 scuola Secondaria di II grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Secondaria di II grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Patti 30.3.021

Avvocato

Vincenzo La Cava



